

PROVINCIA DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI



Guida ai percorsi autorizzativi

novembre 2012



Cos'è l'Autorizzazione Unica

L'Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed opere connesse è necessaria per poter realizzare ed esercire tali impianti.

L'Autorizzazione Unica assorbe tutti gli atti di assenso (autorizzazione, nulla osta, etc.) necessari per poter costruire ed esercire l'impianto.

In Liguria l'Ente che rilascia la Autorizzazione Unica è la Provincia.

La principale normativa specifica per l'Autorizzazione Unica (tralasciando le diverse norme di settore: ad esempio per l'edilizia, i comparti ambientali e paesistici, etc.) è costituita da:

- D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- **D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- **D.M. 10 settembre 2010** "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi"
- L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia" come modificata ed integrata da:
 - L. R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia"
 - L.R. Liguria 24 dicembre 2008, n. 45 recante "Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità "P.I.M.")"
 - L.R. Liguria 5 aprile 2012, n. 9 recante "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106"

Cos'è l'energia rinnovabile

Il D. Lgs 28/2011 definisce l'energia da fonti rinnovabili nel modo seguente: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.



Lo stesso Decreto precisa che per biomassa si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Autorizzazione Unica e procedimenti semplificati

Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati alternativamente:

- 1. alla **Comunicazione** al Comune competente per territorio
- 2. alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune competente per territorio
- al rilascio di una Autorizzazione Unica Provinciale (AU) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, tramite le procedure individuate dal D. Lgs 387/2003 come modificate e integrate dal D. Lgs 28/2011 e dal D.M. 10.09.2010 nonché, a livello regionale, dalla L.R. Liguria 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il corretto percorso autorizzativo è di fatto determinato dalle caratteristiche dell'impianto, primariamente in termini di tipologia, taglia, dimensioni, inserimento.

La casistica autorizzativa attualmente in vigore è definita dal D.M. 10.09.2010 (Linee Guida nel seguito), dal D. Lgs 128/2011 e, per la Liguria, dalla L.R. 9/2012.

Autorizzazione Unica (AU) provinciale alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto ed opere connesse DIA al Comune competente per territorio Comunicazione al Comune competente per territorio

RICORDARE:

L'esenzione dalla procedura di Autorizzazione Unica provinciale (ad esempio perché il progetto ricade in regime di DIA) <u>non esime</u> l'ottenimento, da parte del soggetto proponente l'impianto, di tutti i permessi e nulla osta, comunque denominati, eventualmente necessari per l'impianto in questione.



Impianti per i quali occorre l'Autorizzazione Unica provinciale

Impianti di nuova realizzazione

In generale l'Autorizzazione Unica provinciale è obbligatoria per costruire ed esercire i seguenti impianti (ad eccezione dei casi con potenze superiori a quelle indicate ma comunque ricadenti in procedure semplificate, come successivamente descritto nei riepiloghi tabellari):

- a. impianti fotovoltaici con potenza di picco superiore a 20 kW;
- b. impianti eolici con potenza di picco superiore a 60 kW;
- c. impianti da fonte idraulica con potenza superiore a 100 kW;
- d. impianti a biomasse (per produzione di energia elettrica) con potenza superiore a 200 kW;
- e. <u>impianti per produzione di energia elettrica che utilizzino gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 250 kW;</u>
- f. centrali ibride;
- g. impianti che ricadrebbero nei casi di procedura semplificata (SCIA o DIA) ma per i quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità.

Inoltre, l'Autorizzazione Unica riguarda anche le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti ai punti precedenti

D'altra parte <u>i valori soglia in potenza come sopra riportati non sono l'unico riferimento per discriminare se il percorso autorizzativo fra Autorizzazione Unica provinciale e procedure semplificate in Comune</u>: ad esempio, potrebbe sussistere il caso di un impianto fotovoltaico da 150 kW che per caratteristiche costruttive e del luogo di inserimento necessita di sola SCIA in Comune anziché essere sottoposto ad Autorizzazione Unica provinciale.

Un quadro dei diversi casi, coerente con le norme attualmente vigenti cui si rimanda per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento, per le procedure semplificate è sintetizzato nelle tabelle seguenti (si rimanda alle norme già citate per la specificazione esatta dei casi).

| procedure autorizzative "semplificate" per impianti fotovoltaici (D.M. 10.09.2010 e L.R. Liguria 9/2012) | | | |
|--|------------|--------|--|
| modalità operative / di installazione | potenza | regime | |
| Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e con superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato | - | SCIA | |
| Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze e realizzati al di fuori della zona A) di cui al D. M. Lavori Pubblici n. 1444 del 2.04.1968 | 0 ÷ 200 kW | SCIA | |
| Impianti collocati su edifici esistenti con copertura piana e superficie complessiva dei moduli minore della copertura | | SCIA | |
| Moduli fotovoltaici collocati su edifici e superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati | - | DIA | |
| Impianti a terra oppure non ricadenti nei casi precedenti | 0 ÷ 20 kW | DIA | |



| procedure autorizzative "semplificate" per impianti eolici (D.M. 10.09.2010 e L.R. Liguria 9/2012) | | | |
|---|-----------|--------|--|
| modalità operative / di installazione potenza reg | | regime | |
| Installazione su tetti di edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m | - | SCIA | |
| impianti con potenza di picco < 200 kW e modifiche non sostanziali alla viabilità pubblica esistente o esecuzione percorsi di accesso < 100 m | | DIA | |
| Nessuna | 0 ÷ 60 kW | DIA | |

| procedure autorizzative "semplificate" per impianti idraulici e geotermici (D.M. 10.09.2010 e L.R. Liguria 9/2012) | | |
|---|------------|--------|
| modalità operative / di installazione | potenza | regime |
| Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino realizzazioni di nuove opere di presa non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici | 0 ÷ 200 kW | SCIA |
| Alimentati da fonte idraulica | 0 ÷ 100 kW | DIA |

| procedure autorizzative "semplificate" per impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (D.M. 10.09.2010 e L.R. Liguria 9/2012) | | | |
|---|--|--------|--|
| modalità operative / di installazione | potenza | regime | |
| Operanti in assetto cogenerativo | 0 ÷ 50 kW | SCIA | |
| realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici | 0 ÷ 200 kW | SCIA | |
| Operanti in assetto cogenerativo (piccola cogenerazione) | 50 ÷ 1000 kWe ovvero fino a 3000 kWt | DIA | |
| Alimentati da biomasse | 0 ÷ 200 kW | DIA | |
| Alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 0 ÷ 250 kW | DIA | |

OSSERVAZIONE:

Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica eventualmente necessaria anche in caso di procedimento semplificato (SCIA o DIA), va considerato anche il Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria (pubblicato su B.U.R.L. n. 10 del 07.03.2012).



Modifica di impianti esistenti

II D. Lgs 28/2011 stabilisce che le modifiche sostanziali degli impianti esistenti sono soggette all'Autorizzazione Unica.

Il concetto di sostanzialità, introdotto in questo ambito dallo stesso D. Lgs 28/2011, sarà precisato in relazione ai diversi tipi di impianto da successivi atti normativi. Nel periodo transitorio per valutare se una modifica ad impianto esistente è sostanziale, ai soli fini dell'individuazione del percorso autorizzativo, vale quanto disposto dal Decreto legislativo citato (art. 5 comma 3): "[....] fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [....] non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. [....] Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato."

Tale regime transitorio può essere concisamente schematizzato nella tabella seguente.

| modifiche non sostanziali di impianti esistenti – regime transitorio (D. Lgs 28/2011 art. 5 c. 3) in attesa di emanazione di specifico atto normativo | | | |
|--|---|--|--|
| tipo di impianto esistente | Modifiche non sostanziali | | |
| Fotovoltaico, Eolico, Idroelettrico | a prescindere dalla potenza nominale, se non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse E non qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | | |
| Biomassa, Bioliquidi, Biogas | rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato E non qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | | |

Inoltre, la L.R. (Liguria) 9/2012 stabilisce che sono soggetti a DIA obbligatoria gli ampliamenti di parchi eolici esistenti qualora: gli impianti aggiuntivi, costituenti l'ampliamento, siano caratterizzati da una potenza fino a 1 MW e non richiedano modifiche sostanziali alla viabilità pubblica esistente o l'esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 m.

RICORDARE:

Anche per quanto riguarda le modifiche di impianti esistenti l'esenzione dalla procedura di Autorizzazione Unica provinciale <u>non esime</u> l'ottenimento, da parte del soggetto proponente la modifica, di tutti i permessi e nulla osta, comunque denominati, eventualmente necessari per l'impianto in questione.



Come ottenere l'Autorizzazione Unica

La domanda di autorizzazione deve essere presentata ai competente ufficio della Provincia di Genova (*Ufficio Energia e Rumore* del *Servizio Energia, Aria e Rumore* della *Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti*), corredata degli elaborati necessari o utili ed opportuni.

La domanda, redatta con l'ausilio degli schemi predisposti dalla Provincia (disponibili su: www.provincia.genova.it alla sezione Autorizzazioni, oppure www.sportelloenergierinnovabili.it) accompagnata da marca da bollo da 14,62 Euro, deve contenere obbligatoriamente i seguenti contenuti principali (per un elenco più esaustivo si rimanda ai moduli citati e alla normativa vigente incluse le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas):

- ⇒ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- ⇒ Corografia di identificazione dell'oggetto d'intervento a grande scala (1:5000 o 1:10000) con evidenziata l'area di intervento.
- ⇒ Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l'area di intervento.
- ⇒ Certificazione di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e norme d'uso del piano paesaggistico regionale (PTCP) in riferimento alle aree di intervento.
- ⇒ Valutazione economica dell'investimento.
- ⇒ Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori in ottemperanza al tariffario istituito con d.G.P. (Genova) n. 159/129685 in data 08.11.2011 (un estratto della deliberazione riportante il tariffario è disponibile su www.provincia.genova.it alla sezione Autorizzazioni).
- ⇒ Relazione tecnica generale con la descrizione dello stato attuale e degli interventi in progetto, contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto:
 - Descrizione dell'area di intervento (contesto di inserimento e caratteristiche morfologiche del sito, destinazione d'uso, ecc..).
 - Descrizione dell'intervento (dimensionamento impianto, fasi e tempi di realizzazione, ecc..).
 - Descrizione dell'impatto ambientale dell'impianto in progetto (Atmosfera, Acque, Suolo, Sottosuolo, Rifiuti, Ecosistemi, Flora, Fauna, Rumore, Salute pubblica, Paesaggio, Viabilità, Incidenti potenziali).
 - Descrizione della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia.
 - Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale (solo per impianti di potenza superiore a 1 MW).
 - Piano di dismissione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi (per impianti idroelettrici: misure di reinserimento e recupero ambientale).
 - Stima dei costi di dismissione impianto e ripristino dei luoghi (per impianti idroelettrici: misure di reinserimento e recupero ambientale).
 - Descrizione degli Aspetti Energetici contenente:
 - Descrizione della fonte energetica utilizzata, producibilità attesa, modalità di approvvigionamento; nel caso di biomasse esplicitare la provenienza del materiale; nel caso di fonte eolica inserire uno studio anemometrico:



- motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia impiantistica rispetto ad altre
 - motivazioni di ordine energetico relative al dimensionamento dell'impianto (motivazioni alla base della scelta della taglia di potenza dell'impianto);
 - bilancio energetico tra produzione energetica dell'impianto e consumi (eventuali) dell'utenza;
 - modalità di ripartizione della energia prodotta (% di energia che viene usata direttamente, % di energia che viene venduta, % di energia che viene scambiata con la rete, ecc.).
- ⇒ Elaborati del **progetto definitivo** (piante, prospetti e sezioni stato attuale, di progetto, sovrapposto, ...) comprensivo di: opere per la connessione alla rete e altre infrastrutture previste, dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi¹.
- ⇒ Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete con allegati come definiti dal D.M. 10.09.2010 (punto 13.1 lett. f), ed esplicitamente accettato dal proponente.
- ⇒ Relazione del gestore della rete nei casi previsti dal D.M. 10.09.2010 (punto 13.1 lett. k).
- ⇒ Eventuale progetto dell'impianto di rete per la connessione e di eventuali interventi sulla rete esistente, validato dal Gestore di rete.
- ⇒ Documentazione fotografica, con planimetria indicante i punti di ripresa.

(eventualmente) prese in considerazione:

⇒ Richiesta di Dichiarazione Pubblica utilità:

SI: allegare piano particellare delle aree interessate dall'intervento con indicazione delle proprietà e relativi recapiti.

NO: allegare documentazione comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intendono realizzare l'impianto e le opere connesse (*per impianti a biomassa e fotovoltaici la documentazione deve essere comprovata da titolo idoneo alla costruzione*).

⇒ Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare secondo quanto previsto dal D.M. 10.09.2010 (punto 13.1 lett. j).

Inoltre può essere necessaria, a seconda dei casi, anche la seguente documentazione:

- Relazione del gestore della rete nei casi previsti dal D.M. 10.09.2010 (punto 13.1 lett. k)
- Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora già acquisita (solo per impianti idroelettrici).
- Relazione geologica geotecnica.
- Relazione di calcolo e verifica statica.
- Relazione paesaggistica (obbligatoria nel caso di vincolo paesaggistico ed altri casi previsti dalla normativa).
- Copia delle comunicazioni alle Soprintendenze per la verifica della sussistenza di procedimenti di tutela o di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere (per impianti non ricadenti in zone sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004).

¹ Come riferimento per i contenuti del progetto definitivo si rimanda al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 alla Sezione III ("*Progetto definitivo*") artt. 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32.



Provincia di Genova

 Copia del parere di conformità da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco con allegata la ricevuta di pagamento e la documentazione tecnica relativa, ove già acquisito il parere, ovvero la documentazione necessaria per l'ottenimento del suddetto parere.

L'elenco precedente può non essere esaustivo: altra documentazione potrebbe essere necessaria a seconda dei casi e per quanto non espressamente sopra elencato si può fare comunque riferimento alla documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di istanze per il rilascio di Autorizzazione Unica nonché alle specifiche normative di settore applicabili nei singoli casi.

Il percorso dell'Autorizzazione Unica

A seguito di procedimento unificato la Provincia rilascia - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico - una Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Con l'Autorizzazione Unica sono anche rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti stessi (quindi, ad esempio, anche strade, piazzali, etc.).

La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:

- Il soggetto interessato presenta la domanda in bollo (14,62 Euro) ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 387/2003, dell'art. 5 del D. Lgs 28/2011 e delle L.R. (Liguria) 22/2007 ss mm ii e L.R. (Liguria) 9/2012.
- 2. Viene data notizia della presentazione del progetto mediante pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura e con onere a carico del richiedente, e sui siti informatici della Regione e della Provincia.
- 3. L'avviso indica il tipo di impianto, la sua ubicazione e indica se siano necessarie varianti alla strumentazione urbanistico-territoriale; precisa dove e come consultare il progetto, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
- 4. Al Proponente è richiesto di fornire anche una copia "non riservata" della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.
- 5. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni: con il provvedimento di autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e dell'esercizio dello stesso. Il provvedimento determina l'inizio del procedimento di esproprio.
- 6. L'iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs 28/2011, dalla Legge Regionale 9/2012, dal D.M. 10.09.2010 e dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni:
 - a. il procedimento si svolge mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;



Provincia di Genova

- c. la prima conferenza di servizi è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
- d. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 90 giorni al netto di sospensioni per richiesta di integrazioni e/o per l'eventuale rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione;
- e. la Provincia può chiedere integrazioni indicando il termine massimo (non superiore a 60 giorni) per la presentazione della documentazione integrativa; il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa;
- 7. Il provvedimento finale (AU) assorbe ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.

ATTENZIONE:

Il procedimento di Autorizzazione Unica si può attivare solo se l'istanza e la documentazione allegata sono complete (relativamente ai contenuti minimi fissati dalla normativa vigente, in particolare il D.M. 10.09.2010) e firmate in originale. Se non sono soddisfatte almeno queste due condizioni, l'istanza è improcedibile e quindi non può essere avviato l'iter autorizzativo.

RICORDARE:

Nel caso della realizzazione di impianti idroelettrici, la concessione alla derivazione idrica non rientra nel procedimento di Autorizzazione Unica. Se la concessione è stata rilasciata anteriormente alla presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, allora copia del provvedimento di concessione va allegata alla domanda.



Un caso particolare: quando il procedimento di Autorizzazione Unica è assorbito in un procedimento urbanistico-edilizio comunale

Qualora un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia assoggettato alla procedura di Autorizzazione Unica e, contemporaneamente, lo stesso impianto abbia carattere secondario ed accessorio rispetto ad un più ampio intervento edilizio principale e contestuale (ad esempio: installazione di un impianto fotovoltaico a tetto di un edificio in progetto), non si attiva la procedura di Autorizzazione Unica poiché l'iter approvativo dell'intervento edilizio principale è "prevalente ed assorbente" rispetto al procedimento di Autorizzazione Unica: in altri termini, in questo caso particolare la Provincia si esprime con proprio provvedimento (per i soli profili ecologici – ambientali) all'interno della Conferenza dei Servizi, facente capo al Comune, per l'intervento edilizio.

Contenuti essenziali dell'Autorizzazione Unica

L'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza:
- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;
- ove occorra costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'AU non dispone la variante dello strumento urbanistico;
- include le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga,
 l'AU perde efficacia. I termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'AU recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.



Principali Autorizzazioni / Nulla Osta recepiti dall'Autorizzazione Unica

| Tema | Recepito | Ente di riferimento |
|---------------------------|--|--|
| Ambiente | AIA | Provincia |
| Paesaggio | Autorizzazione Paesaggistica | Regione o Provincia + Soprintendenza |
| Rumore | Nulla Osta | Comune |
| Edilizia | Permesso di costruire | Comune |
| Edilizia | Autorizzazione alla costruzione di sopraelevazioni | Provincia |
| Sismico | Nulla Osta | Provincia |
| Atmosfera | Autorizzazione alle emissioni | Provincia |
| Scarichi | Autorizzazione | Provincia |
| Rifiuti | Autorizzazione alla gestione | Provincia |
| Idrogeol. (mov. Terra) | Nulla Osta | Comune o Provincia o Regione |
| Idrogeol. (demanio/alveo) | Parere | Provincia |
| Urbanistica | Variazione PUC | Comune / Provincia |
| Impatto ambientale | Decreto | Regione |
| Urbanistica | Variazione PTCP | Regione |
| Sicurezza | Parere di conformità | Vigili del Fuoco |
| Aree protette | Nulla Osta | Ente gestore |
| Servitù militari | Nulla Osta | Forze Armate |
| Sicurezza voli | Nulla Osta | Forze Armate |
| Sicurezza voli | Nulla Osta | Enac / Enav |
| Uso civico | Mutamento destinazione d'uso | Comune |
| Taglio alberi | Autorizzazione | Corpo Forestale dello Stato / Regione |
| Comunicazioni | Nulla Osta | Ministero Sviluppo Economico |
| Minerario | Nulla Osta | Ministero Sviluppo Economico |
| Strade | Autorizzazione ad attraversamento e uso | Ente proprietario (+ Comune nei centri abitati + gestore autostradale) |

RICORDARE:

Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.



Redazione a cura di:

E. Barbieri, A. Conte, F. Stragapede

Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore – Ufficio Energia e Rumore L.go F. Cattanei, 3 - 16147 GENOVA

Per ulteriori informazioni:

www.provincia.genova.it (sez. Autorizzazioni)
www.sportelloenergierinnovabili.it
ufficio.rumore@provincia.genova.it